

**Cooperative sociali****LA CORPORATE GOVERNANCE  
NELLE COOPERATIVE SOCIALI CHE APPLICANO  
LE NORME SULLE SPA***di Sebastiano Di Diego – Dottore commercialista in Ancona*

Le **cooperative sociali** che, in base all'art. 2519 del codice civile, applicheranno (per obbligo o per scelta) le norme sulle SpA, a partire dal 1° gennaio 2004, avranno la possibilità di scegliere tra **più sistemi di governance**.

Il primo sistema è **quello tradizionale (o ordinario)**, attualmente vigente; gli altri due sistemi sono quello **dualistico** e quello **monistico**.

**Sistema tradizionale (o ordinario)**

Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati secondo lo **schema c.d. "tradizionale"**<sup>(1)</sup>, che prevede le seguenti regole.

**Organo di Amministrazione**

Un **Amministratore unico** oppure un **Consiglio di Amministrazione** il cui numero di componenti, se non previsto dallo statuto, è determinato dall'Assemblea.

La **nomina degli amministratori** spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo<sup>(2)</sup>.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; nel caso di amministratore unico, ovviamente, l'applicazione di questa regola impedisce di nominare soggetti non soci.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può

essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Nello statuto, devono essere anche stabiliti i **limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità** degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Se lo statuto o l'Assemblea lo consentono, il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti; non possono però essere delegati: le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

**Organo di controllo**

**Coincide con l'attuale Collegio sindacale.** Vengono tuttavia previste significative novità.

La nomina del collegio sindacale nelle cooperative è obbligatoria soltanto nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'atto costitutivo, inoltre, può attribuire il diritto di voto nella sua elezione proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Riguardo alla sua composizione, il collegio è formato da tre o cinque membri effettivi oltre a due sindaci supplenti. Almeno uno dei membri effettivi ed uno

<sup>(1)</sup> Cfr. art. 2380 c.c.

<sup>(2)</sup> La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Gli altri membri, se non sono revisori, devono essere scelti fra gli iscritti in determinati albi professionali o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Se il Collegio Sindacale svolge anche il controllo contabile tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

### Revisione contabile

Il **controllo contabile** è esercitato da un **revisore esterno** il quale può essere una persona fisica o una società di revisione, se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero una società di revisione se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Nelle cooperative che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la revisione contabile può essere svolta dal **Collegio Sindacale**. In tal caso tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Un **caso particolare**, è quello di una cooperativa sociale che, pur essendo obbligata ad applicare le norme sulle S.p.A. (ha infatti un numero di soci pari o superiore a 20 oppure un patrimonio pari o uguale a un milione di euro), **non sia**, invece **tenuta ad istituire il collegio sindacale** perché al di sotto dei limiti di cui all'art. 2477 c.c. In questa ipotesi, la cooperativa potrà evitare di nominare il collegio sindacale ma non il revisore contabile: la mancata nomina di quest'ultimo, infatti, può essere giustificata esclusivamente dall'attribuzione al collegio sindacale anche della funzione di controllo contabile; attribuzione evidentemente impossibile se è poi il collegio stesso a non essere nominato.

### Sistema dualistico

Ai sensi del nuovo **articolo 2409-octies c.c.** lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza.

Il sistema dualistico prevede le seguenti disposizioni.

#### Organo di Amministrazione

È rappresentato da un **Consiglio di gestione** al quale spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa; non è possibile la nomina di un amministratore unico.

Il consiglio di gestione è costituito da almeno un numero di componenti non inferiore a due, la cui nomina, fatta eccezione per i primi componenti nominati nell'atto costitutivo, compete al Consiglio di Sorveglianza.

Per il resto la disciplina è la stessa del consiglio di amministrazione.

#### Organo di Controllo

È rappresentato dal **Consiglio di Sorveglianza** il quale è costituito, salva diversa disposizione statutaria, da un numero di componenti non inferiore a tre. I componenti eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; e i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti.

Almeno un membro effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Questa condizione, considerato il riferimento al socio cooperatore, in alcune cooperative potrebbe creare qualche problema nell'adozione di questo sistema di amministrazione: è improbabile, infatti, che nella compagine sociale vi siano dei soci iscritti nel registro dei revisori contabili.

Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari **requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza**.

Compete al Consiglio di Sorveglianza:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio di gestione;
- approvare il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di gestione;
- riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

#### Revisione contabile

Il controllo contabile deve essere obbligatoriamente esercitato da un **revisore esterno** anche persona fisica, per le cooperative che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, oppure da una società di revisione per le cooperative che, invece, fanno ricorso a tale mercato.

#### Assemblea dei soci

Tenuto conto del ruolo attribuito al Consiglio di Sorveglianza, compete all'Assemblea dei soci il potere di **nominare e revocare i Consiglieri di Sorveglianza**, di determinare il compenso ad essi spettante (se non indicato nello statuto) e di deliberare sulla loro responsabilità.

### Sistema monastico

Ai sensi del nuovo **articolo 2409-sexiesdecies** del Codice Civile: “lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno”.

Il sistema monastico prevede le seguenti disposizioni.

#### Organo di Amministrazione

È rappresentato da un **Consiglio di Amministrazione** al quale compete in via esclusiva la **gestione dell'impresa**. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dal primo comma dell'art. 2399 del Codice Civile e, se lo statuto lo prevede, di quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria (es. *Confcooperative*, *Legacoop* ecc.) o da società di gestione di mercati regolamentati. Agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo. Per il resto la disciplina è la stessa vista per il sistema tradizionale.

#### Organo di Controllo

È rappresentato da un **Comitato di controllo** il quale è nominato al proprio interno dal Consiglio di Amministrazione. I **componenti** devono:

- essere dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto; almeno un membro inoltre deve essere un revisore contabile;
- non essere investiti di cariche particolari o aver ricevuto deleghe di gestione
- essere in possesso dei requisiti di indipendenza propri dei membri del collegio sindacale nel sistema tradizionale.

Nelle cooperative la scelta del sistema monastico pare problematica proprio in considerazione di quest'ultimo aspetto. Il rispetto del comma 2 dell'art. 2409 *septiesdecies* secondo cui almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, sembra molto difficile nelle cooperative, considerato che il C.d.A. deve essere formato in maggioranza da soci cooperatori, i quali intrattenendo rapporti di lavoro o comunque di tipo patrimoniale con la stessa, sono privi di tali requisiti.

#### Revisione contabile

Il **controllo contabile** deve essere obbligatoriamente esercitato da un **revisore esterno** anche persona fisica, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, oppure da una società di revisione per le società che, invece, fanno ricorso a tale mercato.

Di seguito, vengono riepilogati, con riferimento all'organo di controllo le principali differenze tra i diversi sistemi di *governance*.

## Organi di controllo

### 1. Nomina

#### 1.1 Obbligo di nomina

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. <b>(art. 2543, c.1)</b>	Se si sceglie il sistema dualistico, la nomina del consiglio di sorveglianza è sempre obbligatoria.	Se si sceglie il sistema monastico, la nomina del comitato di controllo è sempre obbligatoria.

## 1.2 Competenza

### 1.2.1 In sede di costituzione

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
L'atto costitutivo deve indicare la nomina dei sindaci. <b>(art. 2328, c.1, n. 11; art. 2400, c.1)</b>	L'atto costitutivo deve indicare la nomina dei componenti del consiglio di sorveglianza. <b>(art. 2328, c.1, n. 11; art. 2409-duodecies, c.2)</b>	Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. <b>(art. 2409-octiesdecies, c.1)</b>

### 1.2.2 Successivamente

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria nomina i sindaci. <b>(art. 2364, c.1, n. 2; art. 2400, c.1)</b>  L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo. <b>(art. 2543, c.2 e c. 3)</b>	Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria nomina i consiglieri di sorveglianza. <b>(art. 2364-bis, c.1, n. 1; art. 2409-duodecies, c.2)</b>  I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza (e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione). <b>(art. 2544, c.2)</b>	Salvo diversa disposizione dello statuto, la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. <b>(art. 2409-octiesdecies, c.1)</b>

## 2. Numero

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. <b>(art. 2397, c.1)</b>	Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre. La determinazione del numero spetta all'assemblea, nei limiti stabiliti dallo statuto. <b>(art. 2409-duodecies, c.1 e c.2)</b>	Salvo diversa disposizione dello statuto, la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. <b>(art. 2409-octiesdecies, c.1)</b>

### 3. Requisiti

#### 3.1 di professionalità

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>❶ Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. <b>(art. 2397, c.2)</b></p> <p>❷ Se in base allo statuto anche il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, tutti i membri devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. <b>(art. 2409 -bis, ult. c.)</b></p>	<p>Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. <b>(art. 2409-duodecies, c.4)</b></p>	<p>Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dallo statuto. Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. <b>(art. 2409-octiesdecies, c.2 e c.3)</b></p>

#### 3.2 di onorabilità

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>❶ Non può essere eletto alla carica di sindaco e, se eletto, decade: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. <b>(art. 2399, c.1, lett. a)</b></p> <p>❷ Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. <b>(art. 2399, ult. c.)</b></p>	<p>❶ Non può essere eletto alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletto, decade: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. <b>(art. 2409-duodecies, c.10)</b></p> <p>❷ Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. <b>(art. 2409 duodecies, c.6)</b></p>	<p>❶ Non può essere eletto alla carica di amministratore ( e quindi anche di membro del comitato di controllo) e, se eletto, decade: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. <b>(art. 2409-noviesdecies, c.1)</b></p> <p>❷ Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dallo statuto. <b>(art. 2409 duodecies, c.6)</b></p>

#### 3.3 d'indipendenza

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>❶ Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) (...) b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i</p>	<p>❶ Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) (...) b) i componenti del consiglio di gestione; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle</p>	<p>❶ Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, fun-</p>

## 3.3 d'indipendenza (segue)

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</p> <p>c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. <b>(art. 2399, c.1, lett. b e lett. c)</b></p> <p>☉ Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. <b>(art. 2399, ult. c.)</b></p>	<p>società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. <b>(art. 2409-duodecies, c.10)</b></p> <p><b>N.B.:</b> <i>Nelle cooperative i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche: ne deriva che il requisito d'indipendenza di cui alla lett. c) non può trovare applicazione, in quanto incompatibile con la disciplina specifica dettata per le cooperative, nei confronti dei membri nominati dai soci cooperatori.</i> <b>(art. 2544, c.2)</b></p> <p>☉ Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. <b>(art. 2409 duodecies, c.6)</b></p>	<p>zioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate. <b>(art. 2409-octiesdecies, c.2)</b></p> <p>☉ Se lo statuto lo prevede, i membri del comitato devono essere in possesso requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. <b>(art. 2409-septiesdecies, c. 2)</b></p>

## 4. Durata della carica

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>I sindaci restano in carica per tre esercizi. <b>(art. 2400, c.1)</b></p>	<p>I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi. <b>(art. 2409-duodecies, c.3)</b></p>	<p>I membri del comitato di controllo, al pari degli altri amministratori, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. <b>(art. 2409-noviesdecies, c.1; art. 2383, c.2)</b></p>

## 5. Compenso

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. <b>(art. 2402)</b></p>	<p>Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applica l'art. 2400. La retribuzione annuale, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. <b>(art. 2409-quaterdecies, c.1; art. 2400)</b></p>	<p>Si applica l'art. 2389. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.</p>

## 5. Compenso (segue)

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
		La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. <b>(art. 2409-noviedecies, c.1; art. 2389)</b>

## 6. Presidente

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. <b>(art. 2398)</b>	Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea. Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. <b>(art. 2409-duodecies, c.8 e c.9)</b>	Il comitato per il controllo sulla gestione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente. <b>(art. 2409-octiesdecies, c.5)</b>

## 7. Funzionamento dell'organo

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>❶ Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di <b>telecomunicazione</b>.</p> <p>❷ Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p> <p>❸ Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.</p> <p>❹ Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. <b>(art. 2404)</b></p>	<p>❶ Al consiglio di sorveglianza si applica l'art. 2404, primo, terzo e quarto comma. <i>Pertanto:</i></p> <p>❷ Il consiglio di sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di <b>telecomunicazione</b>.</p> <p>❸ Delle riunioni del consiglio di sorveglianza deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza e sottoscritto dagli intervenuti.</p> <p>❹ Il consiglio di sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi <b>(art. 2409-quaterdecies, c.1)</b></p>	<p>❶ Al comitato per il controllo sulla gestione si applica l'art. 2404 primo, terzo e quarto comma. <i>Pertanto:</i></p> <p>❷ Il comitato di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di <b>telecomunicazione</b>.</p> <p>❸ Delle riunioni del comitato deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione e sottoscritto dagli intervenuti.</p> <p>❹ Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi. <b>(art. 2409-octiesdecies, ult. comma)</b></p>

## 8. Funzioni di vigilanza e controllo

### 8.1 Controllo di legalità, di efficienza e contabile

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>❶ Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della <b>legge e dello statuto</b>, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. <b>(art. 2403, c.1)</b></p> <p>❷ Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma (<i>lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale; in tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili</i>). <b>(art. 2403, c.2).</b> Quindi: a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. <b>(art. 2409 -ter, c.2)</b></p>	<p>Il consiglio di sorveglianza esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma. Esso, quindi, vigila sull'osservanza <b>della legge e dello statuto</b>, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. <b>(art. 2409-terdecies, c.1, lett. e)</b></p>	<p>Il comitato per il controllo sulla gestione vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. <b>(art. 2409-octiesdecies, c.5, lett. b)</b></p>

### 8.2 Poteri

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>❶ I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.</p> <p>❷ Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.</p>	<p>Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applica l'art. 2403-bis, secondo e terzo comma. <i>Pertanto:</i> ❶ il consiglio di sorveglianza può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.</p>	<p>Non previsti: il potere di chiedere notizie è superfluo in quanto i membri del comitato di controllo sono degli amministratori.</p>

### 8.2 Poteri (segue)

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>⊕ Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.</p> <p>⊕ Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.</p> <p>L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. <b>(art. 2403 -bis)</b></p>	<p>⊕ Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza. <b>(art. 2409-quaterdecies, c.1)</b></p>	

### 8.3 Scambio d'informazioni con il revisore esterno

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. <b>(art. 2409-septies)</b></p>	<p>Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applica l'art. 2409 -septies.</p> <p><i>Pertanto:</i> Il consiglio di sorveglianza e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. <b>(art. 2409-quaterdecies, c.1)</b></p>	<p>Non previsto.</p> <p>Tuttavia, il comitato per il controllo sulla gestione svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. <b>(art. 2409-octiesdecies, c.5, lett. c)</b></p>

### 8.4 Doveri

#### 8.4.1 d'intervento

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>I sindaci <b>devono</b> assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.</p> <p>I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. <b>(art. 2405)</b></p>	<p>I componenti del consiglio di sorveglianza <b>possono</b> assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee <b>(art. 2409-terdecies, ult. c.)</b></p>	<p>Al comitato per il controllo sulla gestione si applica l'art. 2405, primo comma.</p> <p>I suoi componenti, quindi, <b>devono</b> assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.</p> <p><i>Non è prevista però alcuna sanzione in caso di inadempimento.</i> <b>(art. 2409-octiesdecies, ult. c.)</b></p>

## 8.4.2 d'indagine

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.</p> <p>Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406 (<i>rilievo di fatti censurabili di rilevante gravità e urgente necessità di provvedere</i>), convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.</p> <p><b>(art. 2408)</b></p>	<p>Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applica l'art. 2408.</p> <p>Pertanto: ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al consiglio di sorveglianza, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.</p> <p>Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il consiglio di sorveglianza deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406 (<i>rilievo di fatti censurabili di rilevante gravità e urgente necessità di provvedere</i>), convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione</p> <p><b>(art. 2409-quaterdecies, c.1)</b></p>	<p>Al comitato per il controllo sulla gestione si applica l'art. 2408, primo comma.</p> <p>Pertanto: ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al comitato di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.</p> <p>Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il comitato di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406 (<i>rilievo di fatti censurabili di rilevante gravità e urgente necessità di provvedere</i>), convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione</p> <p><b>(art. 2409-octiesdecies, ult. c.)</b></p>

## 8.5 Relazione al bilancio

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>❶ Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.</p> <p><b>(art. 2429)</b></p> <p>❷ I sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono nella relazione prevista dall'articolo 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.</p>	<p>❶ Il consiglio di sorveglianza riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.</p> <p><b>(art. 2409-terterdecies, c.1, lett. e)</b></p> <p>❷ L'obbligo di specificare i criteri seguiti nella gestione non è previsto esplicitamente per il consiglio di sorveglianza. Si ritiene però abdicabile anche a tale organo in quanto:</p> <p><i>Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monista. Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.</i></p> <p><b>(art. 2223 - septies.)</b></p>	<p>❶ Non prevista. Probabilmente, essendo i membri del comitato di gestione degli amministratori, essi dovrebbero riferire all'assemblea per iscritto nell'ambito della relazione sulla gestione.</p> <p>❷ L'obbligo di specificare i criteri seguiti nella gestione non è previsto esplicitamente per il comitato di controllo. Si ritiene però abdicabile anche a tale organo in quanto:</p> <p><i>Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monista. Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.</i></p> <p><b>(art. 2223 - septies.)</b></p>

## 9. Funzioni sostitutive degli amministratori

### 9.1 Convocazione dell'assemblea

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.</p> <p>Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.</p> <p><b>(art. 2429)</b></p>	<p>Al consiglio di sorveglianza si applica l'art. 2406.</p> <p><i>Pertanto:</i></p> <p>In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il consiglio di sorveglianza deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.</p> <p>Il consiglio di sorveglianza può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.</p> <p><b>(art. 2409-quaterdecies, c.1)</b></p>	<p>Non prevista, in quanto i membri del comitato di gestione sono degli amministratori.</p>

## 10. Funzioni di amministrazione

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
<p>Nessuna</p>	<p>Il consiglio di sorveglianza:</p> <p>a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;</p> <p>b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;</p> <p>c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;</p> <p>d) presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409;</p> <p>e) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;</p> <p>f) se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.</p> <p>(Questa disposizione è prevista dal decreto legislativo correttivo del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003 e in corso di approvazione definitiva).</p> <p><b>(art. 2409-terdecies, c.1)</b></p>	<p>I membri del comitato di controllo sono degli amministratori.</p> <p>Non possono, però, essere membri del comitato esecutivo ed avere deleghe o assumere particolari cariche. Inoltre, non possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.</p> <p><b>(art. 2409-otiesdecies, c.2)</b></p>

## 11. Cessazione della carica

### 11.1. Revoca

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. <b>(art. 2400, c.2)</b>	I componenti del consiglio di sorveglianza sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. <b>(art. 2409-duodecies, c.5)</b>	I membri del comitato di controllo, al pari degli altri amministratori, sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. <b>(art. 2409-noviesdecies, c.1; art. 2383, c.3)</b>

### 11.2. Sostituzione

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma (almeno un membro effettivo deve essere revisore) I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma (almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere revisori). I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo. <b>(art. 2401)</b>	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. <b>(art. 2409-duodecies, c.7)</b>	In caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti. <b>(art. 2409-octiesdecies, c. 4)</b>

### 11.3 Scadenza

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. <b>(art. 2400, c.1)</b>	I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito. <b>(art. 2409-duodecies, c.3)</b>	I membri del comitato di controllo, al pari degli altri amministratori, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. <b>(art. 2409-noviesdecies, c.1; art. 2383, c.2)</b>

**11.4 Rieleggibilità**

Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato per il controllo sulla gestione
Sono rieleggibili. ( <i>Non vi è una norma specifica</i> )	I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. ( <i>art. 2409-duodecies, c.5</i> )	Gli amministratori (compresi i membri del comitato di controllo) sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto ( <i>art. 2409-noviedecies, c.1; art. 2383, c.3</i> )

**CONVEGNI**

## L'Università di Firenze attiva un nuovo corso di perfezionamento in "Economia e diritto degli enti non profit"

Il Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli Studi di Firenze in collaborazione con il consorzio Uniser S.C.R.L. ha organizzato un nuovo corso di perfezionamento universitario in "**Economia e diritto degli enti non profit**".

Il corso, che avrà una durata di 60 ore (più 40 ore di formazione facoltativa a distanza), si terrà a Pistoia in via Bindi 14 presso i locali del Polo universitario di Economia.

Destinato a laureati e diplomati di primo livello, persegue l'obiettivo di formare figure manageriali in grado di gestire enti non lucrativi con un approccio multidisciplinare.

In particolare, le lezioni verteranno su:

- elementi di diritto privato, commerciale e tributario,
- fondamenti di economia politica,
- fondamenti di economia aziendale con particolare attenzione alle problematiche di amministrazione e controllo.

Accanto alle lezioni teoriche sono previste testimonianze di esperti del settore.

La scadenza per la presentazione delle domande è il **10 gennaio 2004**.

Ulteriori informazioni sono reperibili dalle pagine web:

**<http://www.economia.unifi.it/2003/post/perfezionamento.htm>  
oppure scrivendo all'indirizzo e-mail: [nonprofit@cce.unifi.it](mailto:nonprofit@cce.unifi.it)**

Responsabile dell'iniziativa è il prof. Luca Bagnoli dell'Università di Firenze